

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE

N. 307/2002

OGGETTO: Comandi presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari comunali titolari di sede di segreteria. Modifica dei criteri e revoca della deliberazione n.138 del 16 maggio 2001.

L'anno **duemiladue** addì **24** del mese di **luglio** alle ore **11.10** e **seguenti** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in **ROMA**, Via del Tritone, n.125, **sede dell'Agenda Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--|
| • SUSTA Avv. Gianluca | <i>Presidente</i> | |
| • ALBERTI Prof. Piergiorgio | <i>Vicepresidente</i> | |
| • CARLINO Dott. Carmelo | <i>Consigliere</i> | |
| • DI BELLO Dott.ssa Rossana | <i>Consigliere</i> | |
| • MAGGIORE Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> | |
| • PAOLINI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> | |
| • SAFFIOTI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> | |
| • TALARICO Dott. Carmine | <i>Consigliere</i> | |

Presente
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Presiede la seduta il **Presidente Avv. Gianluca Susta**.

Sono presenti alla seduta il **Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Rodolfo Leone**, la **Dott.ssa Enrica Spicaglia** e il **Dott. Alessandro Garzon**.

Partecipa il **Direttore Generale Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione della **dott.ssa A. Barnaba**.

DELIBERAZIONE N. 307 DEL 24 LUGLIO 2002

Oggetto: Comandi presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari comunali titolari di sede di segreteria. Modifica dei criteri e revoca della deliberazione n.138 del 16 maggio 2001.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n.138 del 16.5.2001, con la quale è stata disciplinata la procedura relativa ai comandi presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari comunali titolari di sedi di segreteria;

Atteso che questo Consiglio Nazionale di Amministrazione ritiene opportuno procedere ad una modifica della suddetta deliberazione n.138/2001, mediante la revoca della parte del suddetto provvedimento che prevede il requisito del possesso da parte dei segretari di 2 anni di iscrizione nella relativa fascia e nella qualifica superiore, prevedendo, invece, per i soli iscritti alla fascia C il solo requisito di 3 anni di anzianità di servizio;

Considerato che l'art.19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465, prescrive i criteri di utilizzazione dei segretari comunali e provinciali collocati in posizione di disponibilità senza dettare disposizioni in materia di comandi dei segretari titolari di sede presso altre amministrazioni;

Considerato che questo Consiglio di amministrazione, nella seduta del 7 gennaio 1999, ha espresso il proprio indirizzo in merito all'applicabilità degli istituti previsti e disciplinati in via generale nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e sue successive modificazioni e integrazioni, ritenendo, in particolare, che gli istituti del comando e del distacco siano applicabili ai segretari comunali e provinciali;

Ritenuto che il Consiglio nazionale di amministrazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al comando, debba valutare l'interesse pubblico connesso alla richiesta dell'interessato e dell'amministrazione che intende avvalersi del segretario in posizione di comando nonché debba valutare la situazione generale dell'albo con particolare riferimento al numero delle sedi vacanti, al numero dei segretari in posizione di disponibilità, alla distribuzione dei segretari nelle varie sezioni dell'albo, allo stato delle procedure per il reclutamento dei nuovi segretari comunali e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art.9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465;

Visto l'art.97, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai sensi del quale il comune e la provincia hanno un segretario dipendente dall'Agenzia

autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

Visto l'art.102 del già citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai sensi del quale l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico;

Visto l'art.1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, il quale, nel ribadire che l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha altresì disposto che la stessa "è dotata di autonomia organizzativa, gestionale e contabile";

Visto l'art.6 del medesimo D.P.R. ai sensi del quale il Consiglio Nazionale di amministrazione provvede alla tenuta dell'albo, alla gestione dei segretari comunali e provinciali e all'amministrazione dell'Agenzia;

Ritenuto inoltre che, ai sensi dell'art.15 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465, spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto;

Ravvisata la necessità che le professionalità acquisite dai segretari comunali e provinciali siano precipuamente utilizzate presso le amministrazioni comunali e provinciali;

Tenuto altresì conto che occorre garantire una omogenea copertura delle segreterie comunali su tutto il territorio;

Ritenuto, pertanto, di ridefinire le modalità di autorizzazione ai comandi al fine di contemperare le esigenze delle amministrazioni e quelle dei segretari che chiedono di essere comandati presso altre amministrazioni;

Ravvisata la necessità dell'Agenzia di continuare ad avvalersi per le proprie esigenze di funzionamento della specifica professionalità dei segretari comunali e provinciali;

Considerato che si rende necessario garantire il regolare funzionamento delle segreterie comunali e che, pertanto, appare funzionale alla corretta gestione dell'Albo stabilire, con riferimento ai segretari comunali e provinciali titolari di sedi di segreteria, un numero massimo percentuale di comandi da autorizzare in via costante;

Considerato che occorre definire in modo più dettagliato l'aspetto relativo al pagamento delle competenze e al rimborso degli oneri per i segretari in comando;

Ad unanimità dei voti:

DELIBERA

1. E' revocata la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n.138 del 16.5.2001;
2. La disciplina relativa ai comandi presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari comunali titolari di sede di segreteria, contenuta nella deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n.138 del 16.5.2001, è sostituita come segue;
3. Le richieste di autorizzazione al comando dei segretari titolari di sede attualmente in fase istruttoria, quelle che perverranno successivamente all'approvazione della presente deliberazione, nonché quelle dei segretari già in posizione di comando tese ad ottenere il rinnovo del comando stesso, vengono rilasciate secondo le disposizioni di seguito riportate;
4. Il limite massimo di autorizzazioni al comando per i segretari titolari di sede viene stabilito nella misura dell'1 per cento dei segretari iscritti all'albo. Nel predetto numero percentuale devono essere compresi anche i comandi già autorizzati. Tale numero rimane costante nel senso che, ove si dovesse verificare una riduzione del numero dei segretari in posizione di comando, il Consiglio può autorizzare nuovi comandi per raggiungere la predetta percentuale;
5. Le richieste dei segretari comunali titolari di sede tese ad ottenere il comando o il distacco presso altre pubbliche Amministrazione, istruite secondo il criterio cronologico, sono disposte se ricorrono le seguenti condizioni: 1) che il segretario abbia il requisito minimo dell'iscrizione nella fascia professionale C ed abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni; 2) vi sia la richiesta dell'interessato; 3) vi sia la preventiva autorizzazione del sindaco o del presidente della provincia; 4) vi sia richiesta nominativa, a favore del segretario che richiede il provvedimento, da parte dell'Amministrazione presso cui l'interessato intende essere comandato o distaccato; 5) vi sia atto di impegno dell'Amministrazione che attiva o che aderisce alla richiesta di comando di accollarsi tutti gli oneri retributivi, compresi quelli previdenziali, del segretario di cui intende avvalersi temporaneamente; 6) vi sia il nulla osta della Sezione Regionale dell'Agenzia presso cui si trova l'ente di titolarità del segretario qualora si tratti di segretari comunali di fascia C, di fascia B, e di fascia A limitatamente ai segretari titolari di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 ed i 65.000 abitanti. La Sezione Regionale nel concedere il nulla osta valuta la situazione generale dell'albo regionale con particolare riferimento al numero delle sedi vacanti e al numero dei segretari in posizione di disponibilità;
6. L'autorizzazione al comando, qualunque sia la fascia del segretario, è deliberata dal Consiglio nazionale di amministrazione, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6);
7. Il Consiglio nazionale di amministrazione, nel rilasciare la predetta autorizzazione al comando, valuta l'interesse pubblico connesso alla richiesta dell'interessato e dell'amministrazione che intende avvalersi del

- segretario in posizione di comando nonché la situazione generale dell'albo con particolare riferimento al numero delle sedi vacanti, al numero dei segretari in posizione di disponibilità, alla distribuzione dei segretari nelle varie sezioni dell'albo, allo stato delle procedure per il reclutamento dei nuovi segretari comunali e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art.9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465;
8. Per i segretari comunali di fascia A, limitatamente ai titolari di enti con popolazione compresa tra i 65.000 ed i 250.000 abitanti, oltre i 250.000 abitanti, comuni capoluogo di provincia ed amministrazioni provinciali, spettano al Consiglio nazionale di amministrazione le valutazioni di cui ai punti precedenti;
 9. Il segretario comunale e/o provinciale deve assumere servizio presso l'amministrazione che ha richiesto il comando nei successivi trenta giorni dalla comunicazione dell'adozione della deliberazione di autorizzazione al comando. Il decorso del predetto termine senza che il segretario assuma servizio fa venire meno gli effetti della deliberazione di autorizzazione al comando;
 10. Per tutta la durata del comando in amministrazioni diverse dall'Agenzia e dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale e fino all'eventuale nuova nomina in qualità di titolare di una segreteria, il segretario è posto in posizione di disponibilità. Il decorso del termine di cui all'art.19, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465 resta sospeso nel caso di utilizzazione, disposta con provvedimento di questo Consiglio nazionale di amministrazione, del segretario da parte dell'Agenzia;
 11. Il decorso del termine di cui all'art.19, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465 senza che il segretario abbia assunto la titolarità di una sede di segreteria, ancorché non sia cessato dalla posizione di comando, comporta l'applicazione delle conseguenze prescritte dallo stesso art.19, comma 15, d.P.R., citato.

